DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1997

recante modifica della decisione 91/516/CEE che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/582/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/24/CE [2], in particolare l'articolo 10, lettera e),

considerando che in alcuni Stati membri si sono registrati casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE); che in certi Stati membri si sono verificati anche casi di malattia del trotto; che gli agenti della BSE e della malattia del trotto possono essere trasmessi per via orale;

considerando che per quanto concerne i bovini l'origine della BSE è attribuita all'utilizzazione, per l'alimentazione dei bovini, di proteine derivate da ruminanti che hanno costituito il vettore di trasmissione degli agenti di encefalopatie spongiformi trasmissibili e che non erano state sottoposte ad un trattamento adeguato tale da inattivare tali agenti;

considerando che, per proteggere i ruminanti dal rischio sanitario dovuto al fatto che i metodi di trattamento delle proteine potevano, in alcuni casi, non garantire una completa inattivazione di questi agenti, la Commissione ha adottato la decisione 94/381/CE, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi [3], modificata dalla decisione 95/60/CE [4]; che questa decisione vieta la somministrazione ai ruminanti, con la dieta, di proteine derivate da tessuti di mammiferi, con l'eccezione di alcuni prodotti che non presentano alcun rischio sanitario;

considerando che, visti i rischi sanitari connessi alla somministrazione ai ruminanti di proteine infette derivate da tessuti di mammiferi e dato che non si può escludere la possibilità che la malattia si trasmetta anche all'uomo, il Consiglio ha stabilito, nella riunione svoltasi dal 1° al 3 aprile 1996, che è necessario adottare ulteriori misure a tutela della salute umana e animale;

considerando che la decisione 91/516/CEE della Commissione [5], modificata da ultimo dalla decisione 95/274/CE [6], stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali;

considerando che, per motivi di ordine pratico e di coerenza giuridica, è necessario introdurre anche nella legislazione sui mangimi il divieto di somministrare ai ruminanti alcune proteine derivate da tessuti di mammiferi, divieto già previsto nella legislazione veterinaria; che è opportuno completare il suddetto elenco onde vietare, già nello stadio di produzione dei mangimi, l'utilizzazione di questi prodotti negli alimenti composti per ruminanti;

considerando che le disposizioni previste si applicano fatte salve le eventuali norme più severe che gli Stati membri possono avere adottato secondo quanto consentito dall'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE [7], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [8];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 91/516/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

[1] GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.
[2] GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 33.
[3] GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 23.
[4] GU n. L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 43.
[5] GU n. L 281 del 9. 10. 1991, pag. 23.
[6] GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 24.
[7] GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.
[8] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

Articolo 2

Le disposizioni di cui all'allegato si applicano fatte salve la decisione 94/381/CE e le disposizioni adottate dagli Stati membri secondo quanto consentito dall'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 90/667/CEE.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° dicembre 1997.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

È aggiunto il seguente punto:

«9. Le proteine derivate da tessuti di mammiferi quali ingredienti per alimenti composti per ruminanti, ad eccezione di:

— latte e prodotti lattiero-caseari,

— gelatina,

— amminoacidi ottenuti da pelli e cuoi con un procedimento comportante dapprima l'esposizione del materiale a un pH di 1-2, indi la sua esposizione a un pH > 11, e infine un trattamento termico di 30 minuti ad una temperatura di 140 °C e ad una pressione di 3 bar,

— difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate,

— plasma essiccato ed altri prodotti ematici.»